



Regione Umbria

Giunta Regionale

N. rep. 50/2025

ALLEGATO SCARICHI 1

Oggetto: Ditta CALZONI S.P.A. - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di tipo **INDUSTRIALE contenente sostanze pericolose** non recapitanti in pubblica fognatura nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 e dell'art. 3 c.1 lett.a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che il Sig. Calzoni Giacomo, in qualità di titolare della ditta CALZONI S.P.A. (P.I. 01540670542), esercente l'attività di lavori edili e stradali presso la struttura sita in Strada Regionale n. 220 Pievaiola - Perugia nel Comune di Perugia, con istanza pervenuta alla Regione Umbria tramite SUAPE del Comune di Perugia (PG) in data 20.12.2024 prot. n. 0277041 e successive integrazioni ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'insediamento sito nel Comune suddetto (Fg. 373 P.lla 589);

CONSIDERATO inoltre che, nella sopra citata istanza, è ricompresa la richiesta di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (fosso adiacente la strada Pievaiola), delle acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose: arsenico, cadmio, cromo totale, cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, fenoli, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti e solventi organici aromatici di cui alla Tabella 5 allegata alla DGR 627/2019, provenienti dall'attività di lavaggio dei mezzi aziendali, previo impianto di trattamento costituito da una fase di dissabbiatura, una fase di disoleazione, una fase di trattamento biologico a biomassa adesa e una fase finale di chiarificazione;

VISTO il DPR 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29.05.2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.to Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Umbria del 1 dicembre 2009, n. 357;

VISTA la DGR 28 agosto 2018 n. 260 avente ad oggetto: "Piano di Tutela delle Acque – Aggiornamento 2016-2021";

VISTA la documentazione per l'istanza di autorizzazione tramite AUA a firma del tecnico Dott. Chim. Mirco Simoncini;

ACCERTATO che l'istanza presentata dalla ditta CALZONI S.P.A. è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del DPR n. 59/2013 e dell'art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla ditta CALZONI S.P.A. (P.I. 01540670542), con sede legale in Via Giovanni Caproni n. 8, nel Comune di Perugia e unità produttiva in Strada Regionale n. 220 Pievaiola - Perugia, nel Comune di Perugia (Fg. 373 P.la 589), dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (fosso adiacente la strada Pievaiola), delle acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose: arsenico, cadmio, cromo totale, cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, fenoli, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti e solventi organici aromatici di cui alla Tabella 5 allegata alla DGR 627/2019, provenienti dall'attività di lavaggio dei mezzi aziendali, previo impianto di trattamento costituito da una fase di dissabbiatura, una fase di disoleazione, una fase di trattamento biologico a biomassa adesa e una fase finale di chiarificazione, secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE:

- a) Per la costruzione dell'impianto devono essere rispettati criteri, metodologie e norme tecniche impartiti dal Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento, con Delibera 04.02.1977;
- b) Trasmettere alla Regione Umbria la comunicazione di fine lavori e dichiarazione di conformità delle opere eseguite secondo la modulistica reperibile al link: <https://www.va.regione.umbria.it/aua> e la planimetria degli scarichi e lay-out dell'impianto di depurazione aggiornati;

1) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- c) Mantenere accessibile ed ispezionabile l'impianto di trattamento delle acque reflue e il punto di ispezione e campionamento ubicato immediatamente a valle dell'impianto stesso;
- d) I pozzetti di campionamento ed ispezione della linea fognaria devono essere mantenuti in corretto stato. Gli stessi dovranno essere segnalati, ispezionabili, accessibili in sicurezza e aventi dimensioni e caratteristiche idonee al campionamento manuale o automatico;
- e) Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di emissione imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i (scarico in acque superficiali);

- f) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- g) Controllare, con cadenza semestrale, lo scarico in corrispondenza del punto di ispezione e campionamento, ricercando i parametri relativi ai limiti tabellari imposti dalla Tabella 3 suddetta, selezionati in funzione della specifica attività svolta nello stabilimento, compreso il Saggio di Tossicità Acuta;
- h) Il campionamento e l'analisi chimico-biologica delle acque reflue, relativi agli autocontrolli di cui al precedente punto g), dovranno essere eseguiti da tecnico abilitato, che attesti il campionamento e certifichi la conformità dello scarico e l'eventuale presenza di altre sostanze pericolose in concentrazione superiore al limite di rilevabilità, non contenute nella presente autorizzazione. Il primo autocontrollo dovrà essere effettuato entro 180 giorni dall'attivazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue. I certificati di analisi dovranno essere trasmessi, con cadenza annuale, alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria, Distretto territorialmente competente. La Regione Umbria potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative, qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario;
- i) Qualora dagli autocontrolli effettuati venga riscontrata nello scarico la presenza di altre sostanze pericolose oltre quelle autorizzate, indicate nelle tabelle 4, 5, 5/A e 5/B allegate alla DGR 7 maggio 2019 n. 627, al di sopra del limite di rilevabilità analitico, deve essere inoltrata alla Regione Umbria, entro 180 giorni dal rilevamento, una comunicazione contenente gli esiti dell'attività di autocontrollo, per il successivo aggiornamento dell'AUA;
- j) Il sistema di trattamento delle acque reflue deve essere mantenuto sempre in perfetta efficienza da monitorare costantemente, e deve essere sottoposto a manutenzione e pulizia periodica, segnalando alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria, Distretto territorialmente competente, anticipatamente quando possibile o comunque tempestivamente, eventuali anomalie, nonché arresti temporanei di trattamento per manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto stesso;
- k) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi ora e periodo dell'anno, agli Enti di controllo;
- l) I fanghi e gli oli derivanti dalle operazioni di manutenzione e pulizia e tutti i rifiuti originati dall'attività di manutenzione dovranno essere conferiti a ditta autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registro) dovrà essere resa disponibile per eventuali controlli. Qualora tali rifiuti fossero temporaneamente depositati in attesa del ritiro da parte della ditta, gli stessi devono essere raccolti in vasca di contenimento e in area dotata di copertura;
- m) Il riutilizzo delle acque reflue dovrà avvenire per uso esclusivamente industriale (lavaggio mezzi), evitandone la fuoriuscita dall'area a tal fine predisposta, l'utilizzo sul suolo e l'uso su spazi aperti al pubblico. Il riutilizzo inoltre deve avvenire in condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo e alle colture, nonché rischi

igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza e delle regole di buona prassi industriale;

3) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione oppure l'istanza di cui all'art. 6 commi 1 e 2 del DPR 59/2013.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 (art. 133) e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 130).

La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 152/2006 comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 133 (Sanzioni amministrative) e 137 (Sanzioni penali) del decreto medesimo.